

**1. Cassazione penale sez. I, 21/05/2019, n. 30962**

**Lo stile di vita quale elemento sintomatico per il riconoscimento della continuazione tra reati**

Lo "stile di vita" adottato non è sufficiente a fare supporre gli estremi della continuazione, neanche con riferimento al minore, in quanto la disposizione del d.P.R. n. 448 del 1988, art. 1, comma 1, prevede solo l'adeguamento alla personalità e alle esigenze educative del minore degli istituti processuali. Tuttavia, possono aversi peculiari ricadute sul piano della prova dell'unicità del disegno criminoso, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha di solito un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitudine di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità, le medesime scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche in ordine alla programmazione anticipata delle singole condotte, specialmente in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia del reato e la loro prossimità temporale.

**Fonte:** Diritto & Giustizia 2019, 16 luglio

**2. Corte Costituzionale, 29/03/2019, n. 68**

**Legittimo che in caso di fallimento della messa alla prova dell'imputato minore non sia previsto lo scomputo di una parte della pena**

Non può considerarsi contrario ai principi di proporzionalità e individualizzazione della pena fondati sugli artt. 3 e 27 Cost., nemmeno alla luce delle superiori esigenze di tutela della personalità del minore sottese all'art. 31 Cost., il fatto che – una volta che si sia riscontrato il fallimento della messa alla prova dell'imputato minore – non sia previsto alcun meccanismo di scomputo di una parte della pena inflitta nei suoi confronti in esito alla celebrazione del processo, in proporzione rispetto alla prova eseguita (come accade nel caso della messa alla prova per gli adulti) ovvero in conformità al discrezionale apprezzamento del giudice.

**Fonte:** Diritto & Giustizia 4 APRILE 2019

**3. Cassazione penale sez. V, 22/03/2019, n. 29360**

**Nel processo minorile il P.M. può impugnare la sentenza che concede il perdono giudiziale**

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI CAGLIARI, 08/02/2018

Nel processo penale minorile, sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza che, anziché dichiarare, ex art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non doversi procedere per irrilevanza del fatto, ha concesso il perdono giudiziale. (La Corte, in motivazione, ha precisato che, nel processo penale minorile, la pubblica accusa ha interesse a chiedere una formula di proscioglimento o assolutoria più favorevole avendo anche il compito di verificare l'adeguatezza degli strumenti alternativi alla pena alle esigenze educative del minore e alla sua reintegrazione nella società).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2019* - **Vedi:** Vedi anche: N. 40822 del 2017 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 09/02/2012, n. 7395 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 13/10/2015, n. 43952 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 24/04/2012, n. 29818

**4. Cassazione penale sez. I, 14/02/2019, n. 16118**

**Sull'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità**

Dichiara inammissibile, GIP TRIB. MINORENNI MESSINA, 09/05/2018

È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità proposto dall'imputato infraquattordicenne per erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento nel merito atteso che la necessità di ricostruzione del fatto si ricollega esclusivamente alla contestuale applicazione di una misura di sicurezza mentre l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale è meramente temporanea e viene cancellata al raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2019/* **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 23/04/2014, n. 24696; Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/11/2009, n. 49863; Vedi anche: N. 55260 del 2018; Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 20/09/2016, n. 49603; Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 04/11/2008, n. 42507

## ART. 5 (L)

Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (1).

2 . Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

- a. ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione ovvero di rescissione del giudicato, o a norma degli articoli 669 e 673 del codice di procedura penale (2);
- b. ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura penale;
- c. ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
- d. ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta (3);
- d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia (4);
- e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo;

- l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;
- l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

**5. Cassazione penale sez. V, 04/02/2019, n. 15050**

**In caso di rinuncia del difensore di fiducia può nominarsi difensore d'ufficio l'avvocato non iscritto nell'albo dei difensori abilitati per il tribunale dei minorenni**

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI BOLOGNA, 11/04/2018

In tema di giudizio minorile, in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, non integra causa di nullità la nomina, quale difensore d'ufficio, di un avvocato non iscritto nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, difettando una espressa previsione normativa in tal senso.

**Fonte:** CED Cass. pen. 2019 **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 30/10/2014, n. 3333 Vedi anche: N. 56347 del 2017 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 02/12/2008, n. 5496

**6. Cassazione penale sez. III, 16/01/2019, n. 8703**

**Ai fini dell'applicabilità della misura coercitiva al minore non rileva la mera frequentazione della scuola**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MINORI TRIESTE, 19/09/2018

È condizione di applicabilità della misura coercitiva personale nei confronti di un indagato minore non l'interruzione dei processi educativi in atto, tra i quali vanno inclusi gli specifici trattamenti di terapia o di socializzazione ai quali il minore è sottoposto per risolvere situazioni di disturbo psichico o di disfunzione del processo evolutivo, ma non la mera frequentazione della scuola e la pratica dell'attività sportiva.

**Fonte:** CED Cass. pen. 2019 **Conformi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 08/03/2006, n. 19397

7. **Cassazione penale sez. I, 18/01/2019, n. 11909**  
**Legittima la revoca della sospensione con messa alla prova anche quando il minore ha commesso un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte**

Rigetta, CORTE APP.SEZ.MINORENNI MESSINA, 02/11/2017

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato minorenni, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte (nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio) in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di tale qualità e gravità da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del minore.

8. **Cassazione penale sez. V, 11/12/2018, n. 5716**  
**Alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile non si applica la norma secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene di concedere la sospensione condizionale**

L'art. 275, comma 2 -bis, c.p.p. secondo il quale non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non è applicabile alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile.

**Fonte:** *Diritto & Giustizia 2019, 6 febbraio*

9. **Cassazione penale sez. II, 06/12/2018, n. 1149**  
**Procedimento minorile, l'esercente la potestà genitoriale non ha il potere di nominare il difensore di fiducia per proporre il gravame**

Nel procedimento minorile la disposizione del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34, che attribuisce all'esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel procedimento minorile - di atto personale dell'imputato, salva l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 96 c.p.p., comma 3.

**Fonte:** *Diritto & Giustizia 2019, 14 gennaio*

10. **Cassazione penale sez. V, 04/12/2018, n. 5866**  
**In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato spetta ai genitori il pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria**

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

**Fonte:** *Diritto & Giustizia 2019, 7 febbraio*

11. **Cassazione penale sez. VI, 08/11/2018, n. 760**  
**Imputato minorenni, basta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ad un solo genitore**

Nel caso in cui l'imputato sia minorenni, è sufficiente che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare venga effettuata nei confronti di un solo genitore esercente la potestà.

**Fonte:** *Diritto & Giustizia 2019, 10 gennaio*

12. **Cassazione penale sez. V, 23/10/2018, n. 55260**  
**La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore postula l'accertamento della responsabilità dell'imputato**  
Annulla senza rinvio, TRIB. MINORENNI CALTANISSETTA, 27/02/2017

La sentenza di non luogo a procedere ex art. 26, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per difetto di imputabilità del minore, postula l'accertamento, mediante il necessario contraddittorio, in ordine all'eventuale responsabilità dell'imputato e alle ragioni del suo mancato proscioglimento nel merito. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione della norma ne garantisce la compatibilità con il disposto di cui all'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso, nonché con l'ulteriore effetto sfavorevole della iscrizione nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 1, d.P.R. 14 novembre del 2002, n. 313, iscrizione che viene cancellata solo al raggiungimento della maggiore età).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2019*

13. **Cassazione penale sez. I, 05/07/2018, n. 36039**  
**Il magistrato di sorveglianza ordinario decide sulla detenzione domiciliare per il condannato per pena cumulata per delitti**

## **commessi in età minore e dopo il raggiungimento della maggiore età**

Compete al magistrato di sorveglianza ordinario, e non al magistrato di sorveglianza per i minorenni, la decisione sull'istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età, non rilevando la mancanza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti da parte del pubblico ministero ordinario.

**Fonte:** *Diritto & Giustizia 2018, 20 agosto*

### **14. Cassazione penale sez. III, 04/05/2018, n. 38414**

#### **In caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni imposte al minore con il collocamento in comunità va applicata la misura cautelare**

(Annulla con rinvio, Trib.Min. Trieste, 26/02/2018)

Le misure cautelari, anche nel procedimento a carico di minorenni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando semplicemente a fronteggiare i "pericula libertatis" individuati dalla legge. (Nella specie la Corte ha stabilito che la valutazione dei predetti effetti è estranea alla decisione circa l'applicazione della custodia cautelare nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2018 - Vedi:* Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 19/02/2008, n. 13512 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 23/04/2009, n. 19784

### **15. Cassazione penale sez. V, 16/03/2018, n. 36161**

#### **Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente**

(Dichiara inammissibile, Gip Trib. min. Trieste, 14/11/2016)

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli emessi nel processo penale minorile, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 613 cod. proc. pen. ha applicazione generale quanto alle forme e modalità di presentazione del ricorso, nè l'art. 34 d.P.R. n. 448 del 1988 - che prevede per gli esercenti la potestà genitoriale il diritto di impugnare i

provvedimenti relativi al minore - costituisce una deroga a tale principio generale).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2018*

**16. Cassazione penale sez. V, 02/03/2018, n. 15723**

**I reati di competenza del GdP se commessi da minorenni sono di competenza del Tribunale per i minorenni**

(Annulla con rinvio, App. Sez. Minorenni Bari, 23/06/2017)

Il Tribunale per i minorenni è competente a giudicare i reati altrimenti di competenza del giudice di pace se commessi da persona minore di età, ma deve in tal caso irrogare le pertinenti sanzioni previste dal d.lgs. n. 274 del 2000.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2018* - **Conformi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 26/04/2005, n. 22680 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 03/04/2013, n. 35247

**17. Cassazione penale sez. V, 19/02/2018, n. 16751**

**Il procedimento è sottoposto a scissione se i reati uniti in continuazione sono stati commessi prima e dopo la maggiore età**  
(Annulla con rinvio, App. Milano, 14/09/2016)

Qualora all'imputato si contesti la commissione di una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, alcuni dei quali commessi quando il soggetto era minorenni ed altri dopo il raggiungimento della maggiore età, deve operarsi la scissione del procedimento, in modo da attribuire la competenza a giudicare i primi episodi al tribunale per i minorenni e la competenza a giudicare gli altri episodi al tribunale ordinario.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2018* - **Conformi:** In senso conforme: N. 18033 del 2004 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 13/02/2009, n. 8352 - **Vedi:** Vedi anche: N. 54996 del 2016 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 3 - Codice Penale, Art. 81 - Codici commentati: Codice Penale, Art. 57 - Codice Penale, Art. 595

**18. Cassazione penale sez. III, 14/11/2017, n. 6938**

**Anche nel processo penale minorile si applica la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare**

(Rigetia, Trib.Min. Messina, 08/08/2017)

L'istituto della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'art. 304 cod. proc. pen., si applica anche nel processo penale a carico di imputati minorenni, posto che la disciplina del processo minorile non integra un sistema autonomo, ma si articola tuttavia in un



insieme di deroghe alle norme del processo ordinario che trovano applicazione per quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta a seguito del rinvio dell'udienza domandato dalla difesa per formulare istanza di sottoposizione del minore alla messa alla prova, non essendo tale richiesta legata né ad esigenze di acquisizione della prova, né alla concessione di termini a difesa).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2018* - **Conformi:** In senso conforme: N. 38654 del 2001 - In senso conforme Sezioni Unite: Cass. Pen., sez. UU, del 25/10/1995, n. 37 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 23 - Codice di Procedura Penale, Art. 303 - Codice di Procedura Penale, Art. 304

**19. Tribunale minorenni Salerno, 14/12/2017**

**Sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto**

PROCEDIMENTO MINORILE - Definizione anticipata del procedimento - Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Consenso dell'imputato. La concessione della sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 d.P.R. n. 448/1988, essendo sentenza affermativa di responsabilità penale, presuppone il consenso dell'imputato ad essere giudicato allo stato degli atti, come accade in alcuni riti alternativi quali il patteggiamento, il giudizio abbreviato e il procedimento per decreto.

**Fonte:** *Cassazione Penale 2018, 11, 3880 (nota di: Sellaroli)*

**20. Cassazione penale sez. IV, 17/10/2017, n. 50077**

**Non può essere disposta custodia cautelare se è ipotizzabile la concessione della sospensione condizionale**

(Rigetta, Trib.Min. Catania, 13/07/2017)

L'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2018* - **Vedi:** In senso conforme: n. 2389 del 2000 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 22/02/2007, n. 11993 - In senso difforme: n. 3722 del 1996 - In senso difforme: Cass. Pen., sez. 02, del 12/06/2007, n. 35330 - In senso difforme: Cass. Pen., sez. 02, del 29/11/2012, n. 48738 - In senso difforme: n. 34900 del 2017 - **Fonti**

**Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 21 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 22 - Codice di Procedura Penale, Art. 275, comma 2

**21. Cassazione penale sez. I, 26/09/2017, n. 45140**

**Non è ammesso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che revoca l'ammissione del minorenni alla messa alla prova e la sospensione del processo**

(Dichiara inammissibile, G.u.p.Trib.Min. Messina, 09/11/2016)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 28, comma 5, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, dispone la revoca dell'ammissione dell'imputato minorenni alla messa alla prova e la sospensione del processo, potendo detto provvedimento essere impugnato soltanto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, in quanto il predetto art. 28 consente il ricorso per cassazione soltanto nei confronti del provvedimento di ammissione e, a differenza di quanto disposto dall'art. 464-octies c.p.p. per il procedimento che concerne gli adulti, prevede l'immediata ripresa del processo una volta venuta meno l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova, senza esigere che la revoca sia divenuta irrevocabile.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 07/04/2015, n. 33004 - Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Pen., sez. UU, del 31/03/2016, n. 33216 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 28, comma 5 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 29 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 32 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 33 - Codice di Procedura Penale, Art. 464-octies

**22. Cassazione penale sez. III, 17/10/2017, n. 10482**

**Per motivare la sentenza di non luogo a procedere il giudice non può rinviare alla relazione dei servizi sociali contestata dalle parti**  
(Annulla con rinvio, Trib.Min. Taranto, 16/05/2017)

In tema di procedimento minorile, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988, non può consistere nel puro e semplice rinvio alle relazioni dei servizi sociali, qualora una delle parti ne abbia contestato l'attitudine a fondare un positivo giudizio in ordine all'accertamento dell'andamento ed al risultato della messa alla prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che la parte che, in sede di impugnazione, eccepisce il vizio di mancanza di motivazione è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ad illustrare in modo non generico le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata,

onde consentirne una delibazione di non manifesta infondatezza o irrilevanza, ed a documentare la loro formale proposizione al giudice "a quo").

**Fonte:** - *CED Cass. pen. 2018*

**23. Cassazione penale sez. II, 21/06/2017, n. 41934**

**Quando il giudice ordinario ha dubbi circa la minore età dell'imputato deve trasmettere gli atti al tribunale dei minorenni**  
(Annulla senza rinvio, App. Milano, 05/07/2016)

Dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'imputato è assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato; pertanto, il dubbio in tal senso, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, all'esito del quale o prosegue il procedimento principale con l'utilizzazione dell'attività processuale già svolta o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 22/01/2003, n. 22536 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01, del 11/07/2007, n. 32810 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 8 - Codice di Procedura Penale, Art. 67

**24. Cassazione penale sez. II, 21/06/2017, n. 41934**

**Quando il giudice ordinario ha dubbi circa la minore età dell'imputato deve trasmettere gli atti al tribunale dei minorenni**  
(Annulla senza rinvio, App. Milano, 05/07/2016)

Dal combinato disposto degli artt. 67 cod. proc. pen. e 8 del d.P.R. n. 448 del 1988, discende che la competenza per l'accertamento della minore età dell'imputato è assegnata al giudice minorile quale giudice specializzato; pertanto, il dubbio in tal senso, sorto innanzi alla magistratura ordinaria, impone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché inizi il relativo procedimento incidentale di accertamento sull'età, all'esito del quale o prosegue il procedimento principale con l'utilizzazione dell'attività processuale già svolta o deve procedersi ex novo davanti al tribunale minorile.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 22/01/2003, n. 22536 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01,

del 11/07/2007, n. 32810 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 8 - Codice di Procedura Penale, Art. 67

**25. Cassazione penale sez. II, 06/04/2017, n. 23410**

**Se l'imputato è diventato maggiorenne prima dell'appello non è obbligatorio notificare la fissazione dell'udienza all'esercente potestà genitoriale**

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Napoli, 30/06/2016)

In tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà genitoriale, allorché l'imputato, minore al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità del processo.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** In senso conforme: n. 547 del 2000 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 24/10/2003, n. 4582 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 19/10/2010, n. 6986 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 7 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 12

**26. Cassazione penale sez. I, 21/12/2016, n. 18345**

**L'esame della maturità mentale del minore non richiede un accertamento di tipo psichiatrico**

(Rigetta, App. Sez. Min. Milano, 18/02/2016)

Ai fini dell'accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minore, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità. (In motivazione la S.C. ha precisato che l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici ma anche socio - pedagogici, relativi all'età evolutiva va accertata con riferimento al reato commesso, sulla base degli elementi, offerti dalla realtà processuale).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 28/04/2011, n. 27243 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 9, comma 2 - Codice Penale, Art. 98

27. **Cassazione penale sez. II, 16/12/2016, n. 13153**

**Inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna del Tribunale per i minorenni per fatti commessi da maggiorenne**

(Dichiara inammissibile, App. Roma, 24/04/2013)

La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni per fatti commessi da un soggetto maggiore di età non può dirsi inesistente ed il ricorso per cassazione fondato su tale motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, in applicazione del principio del "favor rei", stante il trattamento più favorevole applicabile, va sempre affermata la competenza del Tribunale per i minorenni quando le risultanze non offrono la certezza che l'imputato abbia raggiunto la maggiore età.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** In senso conforme: n. 7027 del 1993 - In senso conforme: n. 21956 del 2005 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 14/12/2010, n. 45603 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 17/12/2014, n. 4310 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 3 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 8 - Codice di Procedura Penale, Art. 1 - Codice di Procedura Penale, Art. 648

28. **Cassazione penale sez. III, 15/11/2016, n. 46356**

**L'omessa indagine sulla personalità del minore comporta una nullità che si considera sanata se non eccepita in appello**

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Bologna, 13/01/2016)

In tema di procedimento minorile, l'omissione da parte del giudice di primo grado dell'indagine sulla personalità del minore prevista dall'art. 9 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 non integra una nullità assoluta, bensì una nullità a regime intermedio, di cui all'art. 178, lett. c), c.p.p., che, se non eccepita nei motivi d'appello è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2018* - **Vedi:** In senso conforme: n. 11884 del 1994

29. **Cassazione penale sez. V, 02/11/2016, n. 8379**

**In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione le spese processuali sono a carico del proponente**

(Dichiara inammissibile, Cass., 22/10/2015)

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato (art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), comporta la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. (Fattispecie relativa a ricorso straordinario per errore di fatto proposto dai genitori di soggetto minorenni, deceduto).

**Fonte:** CED Cass. pen. 2017 - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 03, del 15/04/2010, n. 20780 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 08/01/2009, n. 8751 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 16/01/2014, n. 5754 - Vedi anche Sezioni Unite: Cass. Pen., sez. 05, del 04/01/2000, n. 15

**30. Cassazione penale sez. I, 21/10/2016, n.1312**

**I reati per cui non è certa l'età dell'autore competono al Tribunale dei Minorenni**

(Dichiara competenza)

In tema di riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice per i minorenni, quella del primo presuppone la certezza della maggiore età dell'autore del reato, mentre quella del secondo ha ad oggetto non solo i reati commessi da minori di età, ma anche quelli per cui non è certa l'età dell'autore per esserne ignota la data di commissione.

**Fonte:** CED Cass. pen. 2017 - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 26/10/2011, n. 2690 Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 07/04/2015, n. 33002

**31. Cassazione penale sez. III, 19/10/2016, n. 54996**

**È nulla la sentenza emessa in violazione della competenza del Tribunale dei minorenni**

(Annulla in parte con rinvio, App. Ancona, 11/05/2015)

La violazione della competenza del Tribunale per i minorenni, di natura funzionale ed esclusiva, comporta la nullità assoluta della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

**Fonte:** CED Cass. pen. 2017 - **Vedi:** Vedi anche: n. 12503 del 1986 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 16/01/2002, n. 4585 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 30/03/2016, n. 27983

**32. Cassazione penale sez. III, 20/09/2016, n. 45441**

**Non punibilità del minore infraquattordicenne: il giudice deve avvisare l'esercente la potestà genitoriale dell'udienza preliminare**

(Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Brescia, 04/02/2016)

Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore infraquattordicenne, il giudice deve fissare l'udienza preliminare e darne avviso all'esercente la potestà genitoriale. (In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che la previsione contenuta nell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988, secondo la quale la sentenza di non luogo a procedere può essere adottata "anche d'ufficio", non esclude l'applicazione dell'art. 31 del medesimo decreto, che impone l'instaurazione del contraddittorio).

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 22/06/2011, n. 35189 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/11/2009, n. 49863 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 26 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 31

**33. Cassazione penale sez. III, 20/09/2016, n. 49603**

**La sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità del minore può essere emessa previa verifica dei motivi del mancato proscioglimento nel merito**

(Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Min. Napoli, 26/02/2015)

La sentenza di non luogo a procedere ex art. 26 d.P.R. n. 448 del 1988 per difetto di imputabilità del minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione della norma ne garantisce la compatibilità con il disposto dell'art. 224 cod. pen., che consente l'applicazione di misure di sicurezza al minore non imputabile ritenuto pericoloso).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 23/09/2008, n. 40550 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 04/11/2008, n. 42507 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 23/04/2014, n. 24696 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 25/11/2009, n. 49863 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 26 - Codice Penale, Art. 224 - Codice di Procedura Penale, Art. 530

**34. Cassazione penale sez. III, 20/09/2016, n. 49603**

**Minore degli anni quattordici, il giudice deve dichiarare subito il non luogo a procedere**

La previsione di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, impone al giudice di dichiarare immediatamente, con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, non luogo a procedere, quando accerti che l'imputato sia

minore degli anni quattordici, considerato che l'art. 97 c.p. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale, che prescinde dall'effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Conseguentemente, al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l'eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato, prima della pronuncia di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, attesa l'ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione a un fatto che la legge non consente di perseguire.

**Fonte:** *Diritto & Giustizia* 2016, 23 novembre

**35. Cassazione penale sez. III, 08/09/2016, n. 6019**

**La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni è subordinata all'elaborazione del progetto dei servizi sociali**

(Annulla con rinvio, G.u.p. Trib.Min. Bologna, 29/10/2015)

Il giudice non può provvedere alla sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni senza che sia stato predisposto il progetto di intervento elaborato dai servizi sociali minorili, né la presenza delle parti in udienza è sufficiente a garantire il contraddittorio sul progetto, stante la mancata predisposizione ad opera dei servizi legittimamente competenti.

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 06, del 20/01/2003, n. 5778 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 15/01/2004, n. 7576 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 19/12/2012, n. 7429 - **Fonti Normative:** DLT 28 luglio 1989 n. 272, Art. 27 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 28 - Codice di Procedura Penale, Art. 178

**36. Cassazione penale sez. II, 14/07/2016, n. 30958**

**Nullità generale a regime intermedio per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti potestà sul minore**

(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 14/10/2015)

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato e l'omesso avviso al responsabile dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio. (In applicazione del principio la S.C. ha rilevato la tardività della eccezione proposta con il ricorso in cassazione, in quanto, essendosi detta nullità verificata negli atti



preliminari del giudizio di appello, la stessa avrebbe dovuto essere tempestivamente eccepita nel giudizio di appello).

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 13/01/2011, n. 6472 - In senso difforme: Cass. Pen., sez. 02, del 19/01/2004, n. 9571 - In senso difforme: Cass. Pen., sez. 05, del 13/12/2005, n. 203 - In senso difforme: Cass. Pen., sez. 02, del 15/05/2008, n. 23662 - **Fonti Normative:** DLT 28 luglio 1989 n. 272, Art. 17 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 12 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 7 - Codice di Procedura Penale, Art. 177 - Codice di Procedura Penale, Art. 180

37. **Cassazione penale sez. II, 16/06/2016, n. 30435**

**Il comportamento del minorenni è indicativo della propensione a commettere reati e rileva ai fini del perdono giudiziale**

(Rigetta, App. Sez. Min. Torino, 25/11/2014)

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il comportamento dell'imputato minorenne ammesso al programma di trattamento, oltre che condizionare il buon esito della prova, può essere rilevante ai fini della concedibilità del perdono giudiziale, essendo indicativo della eventuale propensione commettere ulteriori reati.

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** Vedi anche: n. 7709 del 1989 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 07/04/1997, n. 1600 - Vedi anche: n. 13240 del 1998 - Vedi anche: n. 3213 del 1999 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 02, del 04/11/2003, n. 2879 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 07/12/2012, n. 14035 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 28 - Codice Penale, Art. 169

38. **Cassazione penale sez. II, 16/06/2016, n. 30435**

**Il comportamento del minorenni è indicativo della propensione a commettere reati e rileva ai fini del perdono giudiziale**

(Rigetta, App. Sez. Min. Torino, 25/11/2014)

In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il comportamento dell'imputato minorenne ammesso al programma di trattamento, oltre che condizionare il buon esito della prova, può essere rilevante ai fini della concedibilità del perdono giudiziale, essendo indicativo della eventuale propensione commettere ulteriori reati.

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** Vedi anche: n. 7709 del 1989 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 07/04/1997, n. 1600 - Vedi anche: n. 13240 del 1998 - Vedi anche: n. 3213 del 1999 - Vedi anche: Cass.

Pen., sez. 02, del 04/11/2003, n. 2879 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 07/12/2012, n. 14035

**39. Cassazione penale sez. III, 14/02/2017, n. 43810**

**Può essere esclusa la concessione della messa alla prova all'imputato minorenni che rifiuta i colloqui con i servizi sociali**  
(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Bologna, 13/05/2015)

In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimediazione e la resipiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha escluso la concessione della messa alla prova in un caso in cui l'imputato, pur non contestando i fatti storici in sé, nel corso di tutto il procedimento aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse mossegli).

**Fonte:** *CED Cass. pen. 2017* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 06/06/2008, n. 27754 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448

**40. Cassazione penale sez. II, 29/04/2016, n. 31401**

**Non è nulla la sentenza emessa in mancanza di avviso dell'udienza di appello ai Servizi sociali minorili**  
(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Napoli, 19/03/2014)

In tema di procedimento a carico di soggetti minorenni, l'omesso avviso ai Servizi sociali minorili dell'udienza fissata per il giudizio di appello non determina la nullità della sentenza, in ragione del principio di tassatività delle nullità.

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 19/01/2004, n. 9571 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 13/12/2005, n. 203 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 15/05/2008, n. 23662 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 02, del 14/07/2016, n. 30958 - **Fonti Normative:** DLT 28 luglio 1989 n. 272 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 12 - DPR 22 settembre 1988 n. 448,

Art. 7 - Codice di Procedura Penale, Art. 177 - Codice di Procedura Penale, Art. 593

**41. Cassazione penale sez. II, 08/03/2016, n. 11683**

**È inammissibile la richiesta formulata per la prima volta nel giudizio di appello di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minore**

(Dichiara inammissibile, App. Sez. Min. Napoli, 12/06/2014)

È inammissibile la richiesta, per la prima volta formulata nel giudizio di appello, di sospensione del processo per la valutazione della personalità del minore, secondo quanto disposto dall'art. 28 d.P.R. n. 448 del 1988, potendo il giudice d'appello intervenire sul punto solo nell'esercizio del controllo della decisione appellata e, quindi, alla condizione che l'inerzia del giudice di primo grado abbia formato oggetto dei motivi d'impugnazione.

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 09/05/2006, n. 21181 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 21/05/2009, n. 35937 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 28 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 9

**42. Cassazione penale sez. III, 01/03/2016, n. 24811**

**L'art. 282 c.p.p. non si applica agli imputati minorenni**

(Annulla con rinvio, Trib.Min. Caltanissetta, 04/12/2015)

La misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica ad un ufficio di polizia giudiziaria, prevista dall'art. 282 cod. proc. pen. non è applicabile agli imputati minorenni, data la tassatività delle misure che possono essere adottate nei confronti di questi ultimi e le finalità, esclusivamente educative, delle prescrizioni che possono essere impartite agli stessi, a norma dell'art. 20 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448.

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** In senso conforme: n. 1092 del 1990 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 23/05/2013, n. 27352 - Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 23/01/2007, n. 20496 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 19 - DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 20 - Codice di Procedura Penale, Art. 282

**43. Cassazione penale sez. VI, 26/01/2016, n. 8886**

**Maltrattamenti in famiglia: è competente il giudice ordinario per la condotta iniziata quando l'imputato era minorenni e terminata in epoca di maggiore età**

(Rigetia, App. Milano, 06/05/2015)

Spetta al giudice ordinario la competenza a conoscere del delitto di maltrattamenti in famiglia allorché la condotta criminosa, benché iniziata quando l'imputato era ancora minorenne, sia terminata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età, trattandosi di una fattispecie di reato unica non suscettibile di frazionamenti.

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** In senso conforme: n. 3277 del 1997 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01, del 10/06/2004, n. 37982 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01, del 13/01/2006, n. 7057 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 01, del 08/02/2011, n. 9117 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 26/06/2012, n. 36570 - In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 12/02/2013, n. 14995 - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 3 - Codice Penale, Art. 572

**44. Cassazione penale sez. V, 14/02/2018, n. 14200**

**L'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo e non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico**

Ai fini dell'accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 - e in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità. In questa prospettiva, l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva va accertata con riferimento al reato commesso, sulla base degli elementi, offerti dalla realtà processuale.

**Fonte:** *Guida al diritto 2018, 19, 80* - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 9 - Codice Penale, Art. 98

**45. Cassazione penale sez. V, 15/10/2015, n. 19467**

**PROCEDIMENTO PENALE MINORILE - Procedimento penale - - in genere**

(Dichiara inammissibile, Trib.Min. Brescia, 28/04/2015)

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni avverso la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto pronunciata nei confronti di imputato minorenni, posto che il diritto ad impugnare spetta solamente al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, oltre che all'imputato.

**Fonte:** *CED Cassazione penale 2016* - **Vedi:** Vedi anche: Cass. Pen., sez. 04, del 06/06/2006, n. 32738

**46. Tribunale minorenni Bologna, 05/03/2015, n. 103  
PROCEDIMENTO PENALE MINORILE - Procedimento penale - - in genere**

L'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 448/1988 individua nel "giudice" il soggetto deputato all'illustrazione all'imputato minorenni del significato dei vari passaggi procedurali, nonché le ragioni delle decisioni. Complesso è individuare le modalità con le quali illustrare al giovane il contenuto della decisione assolutoria, specie se – come nel caso in esame – la stessa sia frutto di passaggi giuridici articolati, che non possono essere illustrati verbalmente, salvo una comprensione sommaria, all'esito della lettura del dispositivo dibattimentale.

**Fonte:** *Ilfamiliarista.it 2015, 5 ottobre NOTA*

**47. Corte Costituzionale, 22/01/2015, n.  
PROCEDIMENTO PENALE MINORILE - Procedimento penale - - in genere**

Procedimento penale minorile - In genere - Giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio immediato - Competenza del giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni e non del giudice collegiale - Irragionevole disparità di disciplina rispetto alla composizione del giudice dell'udienza preliminare - Illegittimità costituzionale.

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 458 c.p.p. e l'art. 1, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall'imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del g.i.p. e non quella collegiale prevista dall'art. 50 bis, comma 2 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12. Il principio costituzionale espresso dall'art. 31, comma 2, cost. richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante. L'interesse

del minore nel procedimento penale minorile trova adeguata tutela nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti) e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare dall'art. 50 bis, comma 2 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, atteso che il giudizio abbreviato minorile, di cui è prevista l'adozione sia nell'udienza preliminare sia in seguito a un giudizio immediato, può dar luogo a i più diversi esiti che richiedono la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative. Pertanto, posto che la funzione del giudice del giudizio abbreviato richiesto dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato è uguale a quella svolta dal giudice collegiale dell'udienza preliminare, la diversa composizione dell'organo giudicante è priva di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell'interesse del minore. Questa composizione dipende infatti da mere evenienze processuali e soprattutto dalla determinazione discrezionale del p.m. di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato, anziché con la richiesta di rinvio a giudizio (sent. n. 222 del 1983, 25 del 1989, 125, 294 del 1995, 143 del 1996, 408 del 2005, 310 del 2008; ordd. n. 222 del 1997, 306 del 2013).

**Fonte:** *Giurisprudenza Costituzionale 2015, 1, 1 NOTA (s.m.) (nota di: SIRACUSANO; MARANDOLA) - Guida al diritto 2015, 7, 66 NOTA (s.m.) (nota di: BRICCHETTI) - Note giurisprudenziali:* A commento della decisione pubblichiamo le osservazioni del prof. Fabrizio Siracusano e della prof.ssa Antonella Marandola. Circa il controllo di eguaglianza, anche con riferimento ai profili del tertium comparationis della disparità di trattamento, cfr. nota alla sent. n. 82 del 2013. Poi, cfr. sentt. nn. 83, 85, 86, 94, 96, 100, 103, 105, 106, 108, 112, 116, 120, 133, 137, 146, 149, 163, 179, 180, 183, 204, 210, 215, 222, 227, 231, 232 e 258 del 2013; 6, 7, 23, 45, 46, 47, 60, 64, 80, 81, 98, 105, 106, 126, 139, 142, 154, 155, 162, 163, 170, 184, 198, 208, 225, 235, 243, 244, 250, 254, 273, 274, 275, 276 e 279 del 2014. Nel caso di specie, si segnala che la Corte ha accolto la questione, sottolineando come «il principio costituzionale espresso dall'art. 31, secondo comma, Cost., «richiede l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante (v. sentenza n. 222 del 1983)» (sentenza n. 143 del 1996)». Più precisamente,

«(l)'interesse del minore nel procedimento penale minorile (...) "trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti)" (sentenza n. 310 del 2008), e questa composizione è stata opportunamente prevista anche per il giudice dell'udienza preliminare, formato da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna (art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 — Ordinamento giudiziario)». In definitiva, il dovere di protezione della gioventù, imposto dall'art. 31, comma 2, Cost., comporta l'applicazione generalizzata del principio di specializzazione del giudice minorile e, per l'effetto, la necessaria composizione collegiale dell'organo decidente anche nelle ipotesi di conversione del giudizio immediato in abbreviato. Sui principi costituzionali in tema di protezione del minore, v. L.Cassetti, Art. 31, in Commentario alla Costituzione, a cura di R.Bifulco, A.Celotto, M.Olivetti, Torino 2006, 640 ss., ed ivi gli ulteriori riferimenti dottrinali. Sugli orientamenti di dottrina e giurisprudenza, anteriori alla pronuncia in questione, relativi alla composizione del giudice minorile in caso di giudizio abbreviato successivo al decreto di giudizio immediato, v. P.Renon, I procedimenti speciali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P.Zatti, V, Diritto e procedura penale minorile, a cura di E.Palermo Fabris, A.Presutti, Milano 2011, 553 ss.L.D.. Le ordinanze che hanno sollevato la questione sono pubblicate in G.U. n. 10 del 26 febbraio 2014, 1ª serie spec. - **Fonti Normative:** DPR 22 settembre 1988 n. 448, Art. 1, comma 1 - RD 30 gennaio 1941 n. 12, Art. 50-bis, comma 2 - Costituzione della Repubblica, Art. 3, comma 1 - Codice di Procedura Penale, Art. 458

**Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, (ud. 20/02/2018, dep. 22/05/2018), n.22754**

Cassazione penale sez. III, 20/02/2018, n.22754

**Infondata la q.l.c. relativa alla mancata previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla p.g. senza psicologo ( Rietta, App. Firenze, 07/04/2017)**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 351, comma 1-ter, cod.proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore alla polizia giudiziaria senza la

presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile, come invece disposto dall'art. 391-bis, comma sesto, cod. pen. per quelle acquisite nel corso di investigazioni difensive, trattandosi di situazioni oggettivamente differenti la cui diversa disciplina rientra nell'ambito riservato alla discrezionalità del legislatore.

**Fonte:**

*CED Cass. pen. 2018*

**Vedi:**

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 04, del 12/03/2013, n. 16981

**Fatto**

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 aprile 2017, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Firenze con la quale M.E. era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena sospesa di anni uno di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609-quinquies c.p. per avere, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, mostrando il proprio organo genitale e toccandosi, compiuto atti sessuali alla presenza delle minori di anni quattordici P.V., C.I. e c.e.. Fatti commessi dal (OMISSIS). Con la medesima sentenza ha applicato le pene accessorie come per legge e ha condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, con liquidazione in separato giudizio e assegnazione di una provvisionale di Euro 3.000,00 per ciascuno delle medesime parti civili.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

2.1. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 191 c.p.p., art. 351 c.p.p., comma 1 ter, art. 3, artt. 24,31,32,111 e 117 Cost., e art. 6 Cedu.

I giudici del merito avrebbero posto a base della affermazione di responsabilità le sommarie informazioni testimoniali rese dalle minori persone offese senza l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero, come prescrive l'art. 351 c.p.p., comma 1 ter.

La violazione del disposto normativo integrerebbe una prova contra legem, affetta da inutilizzabilità assoluta patologia, e dunque rilevabile anche nel giudizio abbreviato e, per come utilizzata, presenterebbe dubbi di legittimità costituzionale, configurando una "prova incostituzionale".



Argomenta il ricorrente che, seppur la disposizione di legge non preveda espressamente alcuna sanzione, ciò non di meno, la violazione della medesima comporterebbe, contrariamente alla conclusione a cui è pervenuta la Corte d'appello, una utilizzazione di una prova incostituzionale ed affetta da inutilizzabilità patologica.

Se è innegabile che l'oggetto di protezione della norma sia il minore nell'assunzione delle sue dichiarazioni, non di meno l'imputato ha interesse a far valere la violazione della norma, perchè costui ha diritto ad essere giudicato sulla base di dichiarazioni attendibili e credibili. In altri termini, il diritto di difesa dell'imputato sarebbe violato laddove, nel procedimento di formazione della prova, le dichiarazioni del minore siano state assunte senza l'assistenza di uno psicologo, poichè la presenza dello psicologo svolgerebbe una duplice funzione, quella della tutela del minore, soggetto debole, e quella della corretta assunzione delle sue dichiarazioni, libere da condizionamenti e dunque attendibili, di tal chè il soggetto tutelato sarebbe il minore, l'attendibilità e credibilità di costui.

La prova così assunta sarebbe annoverabile nella categoria delle "prove incostituzionali", in quanto prova assunta attraverso modalità metodi, comportamenti realizzati in spregio dei diritti fondamentali del cittadino garantiti dalla Costituzione e segnatamente gli artt. 3,24,31,32,11 e 117 Cost., da cui l'inutilizzabilità patologica delle stesse rilevabile nel giudizio abbreviato.

A tale proposito, chiede il ricorrente la rimessione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ex art. 610 c.p., comma 2, della questione dell'estensibilità della sanzione di inutilizzabilità alle prove assunte in violazione dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, ovvero, nel caso di impossibilità di giungere ad una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme ai principi di cui agli artt. 3,111 e 117 Cost., chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del minore assunte senza l'assistenza di un esperto in psichiatria o in psicologia, nonchè, sotto diverso profilo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter per violazione dell'art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento in relazione all'art. 391 bis c.p.p., comma 5 bis che, in materia di indagini difensive, prescrive che nei procedimenti, tra gli altri, che riguardano anche l'art. 609 quinquies c.p. il difensore, quanto assume sommarie informazione da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia e prevede espressamente la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in violazione della norma.

Da ultimo sussisterebbe, anche, la violazione dell'art. 6 Cedu nella parte in cui riconosce ad ogni accusato il diritto di esaminare e far esaminare i testimoni a carico..." sicchè la sentenza sarebbe stata emessa in violazione di legge ex artt. 3,24,111 e 117 Cost., art. 6 Cedu e dovrebbe essere annullata.

2.2. Violazione legge penale, violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'obbligatoria condizione dell'audizione del minore da parte di persona specializzata come previsto dall'art. 35 della Convenzione di Lanzarote e questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter come interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in contrasto con l'art. 35, comma 1, lett. a) della Convenzione di Lanzarote.

L'argomentazione della corte territoriale secondo cui l'art. 351 c.p.p., comma 1 ter non avrebbe contenuto precettivo e non avrebbe alcuna sanzione contrasterebbe con la previsione della fonte convenzionale menzionata che impone agli Stati di adottare, in ossequio alla disposizione precettiva di cui all'art. 35 cit., disposizioni affinché "le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tal fine". Ciò posto, la legge di esecuzione della Convenzione di Lanzarote, ovvero la L. n. 172 del 2012, art. 5, comma 1, lett. c) e il derivato art. 351 c.p.p., comma 1 ter, sarebbero incompatibili con la fonte convenzionale. Per tali ragioni chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 35 della Convenzione di Lanzarote nella parte in cui non prevede che, quando si procede per taluno dei delitti di cui agli artt. 572, 600, 600 bis, 609 bis, 609 quinquies e 612 bis c.p., l'audizione di un minore debba essere condotta necessariamente da persona qualificata.

2.3. Violazione legge penale, violazione dell'art. 117 Cost., in relazione alla mancata previsione dell'obbligatoria videoregistrazione dell'audizione del minore come previsto dall'art. 35, comma 2 della Convenzione di Lanzarote e questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter come interpretato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in contrasto con l'art. 35, comma 1, lett. a) della Convenzione di Lanzarote.

Al riguardo la Convenzione citata prevede, quale norma precettiva, che "ciascuna delle parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni delle vittime possano essere oggetto una registrazione audiovisiva". Ciò posto, la legge di esecuzione della Convenzione di Lanzarote, ovvero la L. n. 172 del 2012, art. 5, comma 1, lett. c) e il derivato art. 351 c.p.p., comma 1 ter, sarebbero incompatibili con la fonte convenzionale. Per tali ragioni chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 35 della Convenzione di Lanzarote nella parte in cui non prevede che la deposizione del minore non sia videoregistrata.

2.4. Violazione di legge penale in relazione all'art. 191 c.p.p., art. 361 c.p.p. e invalidità del riconoscimento fotografico dell'imputato effettuato dalle minori, inficiato dalla circostanza che le minori aveva da tempo visionato una fotografia ritraente l'imputato e in relazione alle modalità di formazione dell'album fotografico.

2.5. Vizio di motivazione in relazione alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle ragioni di esclusione della inutilizzabilità patologica

conseguente alla scelta del rito abbreviato. La censura di inutilizzabilità patologica, per essere state assunte le prove in violazione delle norme costituzionali e convenzionali, non sarebbe superabile neppure nel caso in cui l'imputato abbia scelto il rito ordinario, di tal ch , la motivazione della corte territoriale appare manifestamente illogica nella misura in cui supera l'inutilizzabilit  in ragione della scelta del rito abbreviato.

2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contraddittoriet  e manifesta illogicit  della motivazione sull'attendibilit  del riconoscimento fotografico operato dalle minori, anche con travisamento della prova, avendo ignorato la corte territoriale le interferenze sull'attendibilit  derivanti dalla fotografia scattata dalla madre di una delle minori gi  circolata e gi  conosciuta prima del riconoscimento da parte delle minori.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

## **Diritto**

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso non   fondato e va, pertanto, rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso, come variamente articolato (cfr. par. 2.1. del ritenuto in fatto) non   fondato in forza delle considerazioni che seguono.

5.1. Con un primo profilo il ricorrente deduce la violazione della legge processuale in relazione all'inutilizzabilit  delle dichiarazioni per violazione dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, perch  assunte, le dichiarazioni delle persone offese minorenni, in assenza di psicologo, nonch  l'inutilizzabilit  patologica delle stesse, anche sotto il profilo dell'utilizzo di prove incostituzionali perch  assunte in violazione degli artt. 3,11 e 117 Cost. e art. 6 Cedu.

Per correttamente inquadrare la censura devoluta, deve evidenziarsi che l'imputato   stato giudicato con il rito abbreviato e che la sentenza impugnata ha fondato la prova dei fatti dalle dichiarazioni rese dalle minori P., C. e c., sentite, nella fase delle indagini preliminari, dagli operanti di P.G. senza l'assistenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile nominato dal Pubblico Ministero, come prescrive l'art. 351 c.p.p., comma 1 ter.

Ci  premesso in fatto, ritiene il Collegio che le conseguenze della violazione del disposto normativo non sono quelle indicate dal difensore.

**Tornando alla censura di violazione dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, essa   stato gi  affrontata da questa Corte di legittimit  con la pronuncia n. 3651 del 2013, che ha affermato che "l'inosservanza della disposizione di cui all'art. 351 c.p.p., comma 1 ter non comporta nullit  delle dichiarazioni assunte, potendo assumere rilievo ai fini di una responsabilit  disciplinare e pu  incidere sulla valutazione di attendibilit  dei contenuti dichiarativi" (Sez. 3, n. 3651 del 10/12/2013, Rv. 259088 e successiva Sez. 3, n. 3867 del 10/12/2015, EI Saidi, non mass.). In tale pronuncia, secondo la citata**

sentenza, non solo rileva l'assenza di una sanzione processuale di nullità, ma la stessa ratio della disposizione normativa porta ad escludere che possa essere configurato in capo al ricorrente l'interesse ad impugnare.

La ratio della disposizione normativa in oggetto, inserita con la L. 1 ottobre 2012, n. 172 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale siglata a Lanzarote il 25/10/2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (G.U. Serie generale n. 235 del 08/10/2012), è la tutela del minore, anche durante la fase delle indagini preliminari, e, in tema, la giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, ritenuto inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che deduce la violazione delle norme che prescrivono particolari cautele per l'assunzione della prova testimoniale del minore, trattandosi di modalità previste nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, principio a cui il Collegio intende dare continuità (da ultimo Sez. 5, n. 32374 del 08/06/2017, F. Rv. 270601; Sez. 3, n. 44448 del 16/10/2013, L., Rv. 258314).

Nè può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la norma in questione sarebbe anche diretta a garantire la genuinità delle dichiarazioni rese dal minore e la spontaneità delle stesse da possibili condizionamenti che potrebbero riverberarsi nel racconto e, dunque, dall'inosservanza delle norme poste a tutela del minore deriverebbe anche la violazione del diritto di difesa e la nullità/inutilizzabilità per violazione dell'art. 24 Cost. e art. 6 Cedu.

Nessuna violazione dell'esercizio del diritto di difesa, quale diritto al contraddittorio nella formazione della prova, è ravvisabile nel caso in esame, dal momento che l'imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, procedimento speciale nel quale, come è noto, per effetto della scelta del rito, assumono valore di prova gli atti formati nel corso delle indagini preliminari e nel quale l'imputato ha rinunciato alla formazione della prova nel contraddittorio.

Nè può configurarsi alcuna inutilizzabilità patologica, unica che assumerebbe rilievo nel giudizio abbreviato, derivante, secondo l'assunto difensivo, dall'essere la prova assunta in violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

A tale riguardo, per argomentare l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni rese dai minori, il ricorrente fa richiamo alla categoria delle c.d. "prove incostituzionali", che si configurerebbe tutte le volte in cui le prove vengano "ottenute attraverso modalità, metodi, comportamenti realizzati in spregio dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione" (cfr S.U. n. 21 del 1998), o "perchè assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali dell'individuo, costituzionalmente protetti; prove come tali colpite dalla patologia irreversibile dell'inutilizzabilità, a prescindere dal fatto che la legge contempli

divieti espliciti al loro impiego nel procedimento (S.U. n. 6 del 2000), e la cui inutilizzabilità deriverebbe dal disposto di cui all'art. 191 c.p.p." (S.U. n. 6 del 2000).

A tale proposito è utile rammentare che la stessa Corte costituzionale aveva affrontato il tema, sin dalla lontana sentenza n. 34 del 1973, citata dal ricorrente ed aveva affermato "il principio secondo il quale attività compiute in dispregio dei diritti fondamentali del cittadino non possono essere assunte di per sé a giustificazione ed a fondamento di atti processuali a carico di chi quelle attività costituzionalmente illegittime abbia subito", da cui l'evidenza che, secondo le precise indicazioni provenienti dal Giudice delle leggi, deve trattarsi, in primis, di attività compiute in violazioni dei diritti fondamentali che si riflettono sull'imputato, attività della quale l'Autorità giudiziaria non può giovare, mentre resta fuori dall'ambito applicativo del principio affermato il compimento di attività materiale eventualmente lesive dei diritti individuali di soggetti terzi e non direttamente dei diritti individuali dell'imputato.

Da qui un primo rilievo di infondatezza della tesi difensiva, che invoca la categoria della c.d. prova incostituzionale con riferimento all'attività eventualmente illecita, per violazione di norme costituzionali, che si riflette sul soggetto diverso da quello che tali attività ha subite, e, dunque, nel caso di assunzione di sommarie informazioni testimoniali di persona minore senza la presenza di un esperto psicologo, il compimento di attività eventualmente lesiva dei diritti fondamentali del soggetto minore, non potrà giammai riflettersi nei confronti dell'imputato. Dunque, la prospettazione difensiva non coglie nel segno quanto sostiene l'inutilizzabilità con richiamo alle c.d. prove incostituzionali secondo il dictum del Giudice delle leggi.

Non di meno, deve rammentarsi che la Costituzione trasferisce al legislatore l'indicazione delle forme e dei limiti entro cui le libertà fondamentali e il diritto di difesa sono garantiti di fronte all'Autorità giudiziaria. Alla legge processuale è poi affidata l'individuazione in concreto delle eventuali violazioni di tali diritti e delle conseguenti sanzioni processuali.

Ciò che impegna il giudice è la verifica della norma di legge che inverte il principio costituzionale, verifica che, con riguardo al caso in esame, non conduce alla conclusione difensiva dell'inutilizzabilità/nullità, non essendo prevista dalla legge processuale alcuna sanzione di tal genere. Infatti, la Costituzione non individua autonomamente quali prove siano illecite, ma rinvia alla legge quanto alle forme e ai limiti entro cui vengono garantiti i diritti di libertà del cittadino e il diritto di difesa.

Nel caso in esame, la norma in questione è posta, si ripete, a tutela del minore e l'imputato intende giovare di un'attività che ritiene asseritamente compiuta a suo detrimento, in una situazione nella quale non si è compiuta alcuna attività lesiva dei suoi diritti fondamentali (quelli eventualmente lesi sono i diritti del minore) e neppure del suo diritto di difesa dal momento egli aveva scelto di essere giudicato con le forme del giudizio abbreviato nel quale l'esercizio del diritto di difesa, nella formazione della prova, è diversamente regolato dal

giudizio non essendo regolato, il giudizio abbreviato, dal principio della formazione della prova nel contraddittorio, principio questo che gode di copertura costituzionale all'art. 111 Cost., comma 5, mentre il profilo della genuinità e più in generale dell'attendibilità trova garanzia attraverso l'esame delle dichiarazioni secondo i normali canoni ermeneutici in tema di valutazione della prova testimoniale, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che peraltro non sono oggetto di censura.

Nè, per le stesse ragioni derivanti dalla scelta del rito, può ravvisarsi la violazione dell'art. 6, par. 3, lett. d) della Cedu che riconosce ad ogni accusato il diritto di "esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione dell'esame dei testimoni di scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico".

5.2. Tutto ciò premesso, ritiene, il Collegio, che non vi sia spazio per la richiesta di rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Al riguardo, occorre rilevare che quest'ultima è attualmente disciplinata dall'art. 610 c.p.p., comma 2 e dagli artt. 618 - 618-bis c.p.p..

Non è richiamabile nel caso in scrutinio l'art. 610 c.p.p., disposizione normativa che fa inequivocabilmente riferimento ai poteri del Presidente della Corte di Cassazione nella fase di assegnazione dei procedimenti. Residua, pertanto, il disposto dell'art. 618 c.p.p. che regola l'attività delle Sezioni. Quest'ultima norma, tuttavia, a differenza della prima, prevede la rimessione alle Sezioni Unite unicamente delle questioni che abbiano o possano dar luogo a un contrasto giurisprudenziale e nella specie, come si dirà oltre, non vi sono ragioni di contrasto con l'orientamento in precedenza affermato da questa Corte con la pronuncia n. 3651 del 2013, sulla violazione del disposto di cui all'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, sicchè alcun contrasto giurisprudenziale, anche potenziale, è ravvisabile. Così come neppure è prospettabile l'applicazione dell'art. 618-bis c.p.p., introdotto dalla L. n. 130 del 2017, non essendovi alcun contrasto con altra pronuncia di Questa corte di legittimità.

5.3. Parimenti, in forza delle stesse argomentazioni sopra svolte, manifestamente infondata è la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter nella parte in cui non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal minore senza la presenza di un esperto psicologo o psichiatra infantile e sotto il profilo della disparità di trattamento con l'ipotesi prevista dall'art. 391-bis c.p. nella quale la sanzione di inutilizzabilità è normativamente prevista.

In virtù del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, il giudice a quo deve in primo luogo verificare che il giudizio alla sua attenzione "non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (c.d. "rilevanza"), vale a dire, che la disposizione della cui costituzionalità si dubita dovrà essere applicata nel giudizio a quo e quindi che quel medesimo giudizio non potrà essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa

disposizione. Il presupposto della rilevanza della questione nel giudizio a quo deriva dal disposto della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo quando "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" della suddetta questione di costituzionalità. Presupposto sussistente nel caso in esame dovendo la norma trovare applicazione per effetto della scelta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato.

Non di meno, con riguardo all'ulteriore profilo della non manifesta infondatezza, ritiene il Collegio che la questione sia manifestamente infondata in quanto tesa ad investire la Corte costituzionale di una questione che rientra nell'ambito che si deve ritenere riservato alla discrezionalità del legislatore.

La Corte costituzionale ha, infatti, ripetutamente avvertito che - ove questa sia investita di questioni che sollecitano l'emissione di pronunce manipolative - la decisione deve essere "a rime obbligate", ossia trovare la propria necessità costituzionale già nel tessuto normativo esistente; solo una manipolazione del testo a rime costituzionalmente obbligate consente di ritenere che la Corte costituzionale eserciti una propria prerogativa interpretativa, senza appropriarsi di prerogative di scelta riservate al legislatore.

Nel caso qui in esame, non si ravvisa l'esistenza di una risposta "a rime obbligate" non essendovi dubbi, a fronte di una pluralità di sanzioni processuali, che la scelta di una di queste, sia rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Con riguardo all'ulteriore profilo di sollevato in relazione alla irragionevole disparità di trattamento rispetto alla previsione della sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da minori senza l'ausilio di un esperto in psicologia di cui all'art. 391 bis c.p.p., comma 5 bis, inserito dalla L. n. 172 del 2012, art. 5, comma 1, lett. f) rileva, il Collegio, che la sanzione ivi prevista trova giustificazione, questi sì per non incorrere nella irragionevole disparità di trattamento, nella analoga previsione del comma 6 del medesimo articolo che prevedeva la sanzione di inutilizzabilità per l'assunzione delle dichiarazioni nel corso dell'attività difensiva, in violazione dei commi precedenti. Almeno un'irragionevole disparità di trattamento può prospettarsi con riguardo alla diversa previsione dell'art. 351 c.p.p., comma 1 ter, trattandosi di situazione oggettivamente diversa rispetto non vi è spazio per una manipolazione del testo a rime costituzionalmente obbligate.

6. Sono parimenti infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente prospetta, a vario titolo, la violazione di legge e segnatamente della Convenzione di Lanzarote, art. 35, comma 1, lett. c) e comma 2, in relazione all'obbligatoria conduzione dell'esame del minore da parte di personale esperto, e alla videoregistrazione dell'audizione, e prospetta questione di legittimità costituzionale della L. di esecuzione n. 172 del 2012, dell'art. 5, comma 1, lett. c) per contrasto con l'art. 35 della Convenzione, art. 117 Cost.

L'assunto difensivo muove dalla considerazione che l'art. 35 della Convenzione contiene alcune indicazioni precettive, enunciate al comma 1, alle lett. a), c) ed e) e al comma 2, rispetto alle quali alcuna discrezionalità del legislatore italiano sarebbe sussistente, con la conseguenza che la legge italiana di esecuzione sarebbe in contrasto con la fonte convenzionale e per l'effetto si prospetterebbe questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117 Cost., comma 1.

6.1. La tesi difensiva non ha pregio perchè muove da un assunto di partenza che non è condivisibile.

In primo luogo, e preliminarmente, la stessa norma della Convenzione non ha natura precettiva con riguardo alla registrazione dell'audizione, in quanto il citato art. 35, comma 2, prevede che: " Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno".

Inoltre, la dizione del comma 1 non esclude in via di principio che la "conduzione dell'esame da parte di professionisti" sia diretta a vincolare l'esame da parte esclusiva di costoro, atteso che il riferimento al fatto che le audizioni siano "condotte da professionisti formati a tal fine" lascia, comunque, spazio a forme diverse e conduzione c.d. mista con il magistrato e gli agenti di polizia giudiziaria.

Ma, in ogni caso, non è fondato l'assunto difensivo secondo cui il legislatore nazionale sarebbe vincolato alla norma convenzionale e il contrasto con essa sarebbe suscettibile di sindacato di costituzionalità.

La Convenzione di Lanzarote, al pari di qualunque trattato, in tanto diventa cogente nel diritto italiano in quanto vi sia una legge di esecuzione; la legge di esecuzione stabilisce le modalità con cui il trattato viene eseguito in Italia. Sono quindi le norme della legge di esecuzione a costituire il diritto vigente.

Come è noto, nel caso in cui la legge di esecuzione non si conformi con le norme del trattato, la Corte costituzionale, con le note sentenze "gemelle", ha affermato il principio secondo cui il giudice ordinario non può disapplicare la norma interna in contrasto con il diritto internazionale, ma deve sollevare la questione di legittimità costituzionale come affermato dalle note sentenze gemelle della Corte costituzionale (n. 348 e 349 del 2007). Non di meno, rileva il Collegio che proprio seguendo le argomentazioni svolte dalle citate sentenza gemelle, emerge come il principio affermato non si attagli ad essere applicabile in ogni caso di legge di esecuzione di un trattato in contrasto con questo.



Al contrario, proprio muovendo dalle argomentazioni ivi svolte deve trarsi la conclusione che non a tutti i trattati si applicano i principi della medesima stabiliti, principi che sono stati affermati con riguardo alla violazione delle norme della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e della libertà fondamentali.

In via generale, diversamente ragionando verrebbe meno qualsiasi discrezionalità del potere sovrano nazionale di dare attuazione ovvero di non dare attuazione al diritto internazionale in forza di un margine di discrezionalità del potere legislativo (situazione prevista nella stessa Convenzione di Lanzarote laddove, in presenza di condizioni ivi indicate all'art. 25, consente agli Stati di notificare il diritto a non dare attuazione). Tornando al percorso argomentativo dei giudici costituzionali, nelle note "sentenze gemelle" n. 347 e 348 del 2007, ma anche nelle successive decisioni (cfr. Corte cost. n. 39/2008, 311/2009, 317/2009, 93/2010, 80/2011, 113/2011, 236/2011, 49/2015), la Corte costituzionale ha attribuito il valore di "norma interposta", nei giudizi di costituzionalità in relazione all'art. 117 Cost., comma 1, alle disposizioni contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. A nessun altro trattato internazionale, peraltro, è mai stata riconosciuta una "posizione" dello stesso tipo.

In più passaggi delle citate pronunce, la Corte afferma che, nonostante la portata innovativa del nuovo testo dell'art. 117 Cost., non tutte le norme convenzionali possano essere considerate di rango intermedio tra la legge ordinaria e quella costituzionale e, pertanto, idonee a fondare un vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost.. In particolare, la Corte tiene a precisare che "il parametro costituito dall'art. 117 Cost., comma 1, diventa concretamente operativo solo se vengono determinati quali siano gli "obblighi internazionali" che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni" (cfr. Corte cost. n. 348/2007, par. 4.5 del considerato in diritto), potendosi da ciò dedurre chiaramente come la stessa Corte ritenga vi siano "obblighi internazionali" idonei a vincolare il legislatore ordinario e "obblighi internazionali" privi di tale forza intrinseca.

Vero è che la Corte non si spinge oltre e non fornisce un criterio espresso all'interprete per discernere gli uni dagli altri, ma d'altra parte, in tutte le citate occasioni (e in particolar modo nelle due fondamentali decisioni n. 347 e 348 del 2007), era stata chiamata a valutare se le norme CEDU integrassero e rendessero operativo il parametro di cui all'art. 117 Cost.. Purtuttavia è significativo che la Corte escluda che nel novero delle "norme interposte" possano ricadere tutte ed indiscriminatamente le norme contenute in trattati internazionali di qualsivoglia natura. Peraltro, si deve, a tale proposito, sottolineare che le norme della CEDU sono norme pattizie con caratteristiche peculiari. La principale di queste particolarità consiste nella circostanza che la loro applicazione è rafforzata dalla presenza di una apposita Corte internazionale, cui è affidato il compito di interpretarne i principi e l'interpretazione di questi, secondo la Corte stessa, è cogente per l'interprete e finanche per il sindacato di costituzionalità di norme interne che con essi si pongono in contrasto.

Le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea, unico organo deputato alla loro interpretazione, contribuiscono alla definizione di un vero e proprio sistema europeo multilivello dei diritti fondamentali e sono un ausilio interpretativo ed integrativo sia delle leggi sia del dettato costituzionale sui diritti fondamentali. Ma proprio tale loro peculiarità le distingue da tutte le altre norme pattizie che, proprio perchè prive della previsione di un apparato cui è affidato il compito di interpretarle, godono del riconoscimento di una forza di rango intermedio tra norme ordinarie e costituzionali ai quali il legislatore italiano deve attenersi.

Si tratta, infatti, di norme che, per i principi generali in esse contenuti e universalmente riconosciuti, hanno quasi sempre un "parallelo" nella stessa Carta Costituzionale, tanto che in molteplici occasioni, come rilevato dalla stessa Corte, sono state utilizzate per avvalorare una determinata esegesi di una norma costituzionale. Lo stesso non vale per i trattati internazionali privi del medesimo apparato applicativo come la Convenzione di Lanzarote che è priva di un organo deputato all'interpretazione delle norme convenzionali.

Diversamente opinando, si arriverebbe a sostenere che ogni norma convenzionale avrebbe un rango superiore rispetto alla legge ordinaria italiana e potrebbe, in quanto norma interposta, dare adito ad un vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost., argomentazione che, tenuto conto dei principi ricavabili dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi non pare perseguibile.

Ben inteso, se non pare prospettabile la questione di legittimità costituzionale della legge di esecuzione per contrasto con le norme della Convenzione di Lanzarote, ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 1 a norma del quale la potestà legislativa (statale e regionale) deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dagli "obblighi internazionali", non di meno sarà sempre praticabile la via dell'incidente di costituzionalità laddove le norme di diritto interne, introdotte in esecuzione della convenzione si pongano essa stesse in contrasto con le norme di rango costituzionale. Prospettiva quest'ultima sollevata dal ricorrente con riguardo alla norma interna di cui all'art. 351 c.p.p., comma 1 ter che disciplina la modalità di assunzione delle dichiarazioni rese dai minori nella fase delle indagini preliminari per contrasto con le norme della Costituzione tra cui gli artt. 3 e 24 Cost., che la Corte ritiene manifestamente infondata (cfr. supra par. 5.3).

7. Passando all'esame del quarto, quinto e sesto motivo di ricorso, che attengono al merito dell'affermazione della responsabilità, il ricorrente censura il vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, della sentenza impugnata adottata sulla base di riconoscimenti fotografici effettuati dalle tre persone offese, che il ricorrente assume essere tutti invalidi e comunque inattendibili. Non sarebbe stata garantita la genuinità del riconoscimento e ciò in quanto alle tre minori era stato chiesto di procedere al riconoscimento dell'imputato dopo che per mesi alle stesse era stata sottoposta a un'immagine del medesimo scattata ai giardini dalla madre della minore c.. La stessa formazione del fascicolo fotografico avrebbe

alternato la ricognizione dal momento che nello stesso soltanto due fotografie sui sei raffiguravano soggetti con occhiali, come riferito dalle minori, sicchè non potrebbe accordarsi un positivo giudizio di attendibilità del riconoscimento e comunque frutto di una motivazione incongrua e illogica e fondata su un convincimento basato su una prova travisata.

Come è noto il riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria costituisce uno strumento probatorio atipico la cui efficacia è condizionata all'adozione di cautele - quali la descrizione, prima dell'atto ricognitivo, delle fattezze dell'autore del reato e delle circostanze della percezione visiva avuta del medesimo, nonchè la disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base del quale è stato effettuato il riconoscimento - che consentono al giudice e alle parti la necessaria verifica postuma del grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento (ex multis, Sez. n. 17747 del 15/02/2017, Buonauro, Rv. 269876; Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562).

Ora, la sentenza impugnata mette in evidenza che all'identificazione dell'imputato si pervenne all'esito di due autonomi filoni investigativi, che la minore P. non conosceva le altre due minori, ma soprattutto che, contrariamente all'assunto difensivo, costei non aveva visionato prima del riconoscimento fotografico, alcuna fotografia che ritraeva l'imputato. La minore non solo aveva visto più volte il soggetto autore del fatto, ma lo aveva indicato di persona alla Polizia che, in esito ad intervento, lo aveva identificato nell'imputato. Contrariamente a quanto ritenuto dal difensore, la sentenza impugnata dà atto che vi era correlazione tra la descrizione dell'autore del fatto e le fotografie che componevano l'album, che conteneva soggetti del tutto simili tra loro e con la descrizione resa da parte della minore. Motivazione che non si presta a censura di sorta, è pienamente attenibile e congruamente motivato il riconoscimento.

Quanto al riconoscimento operato dalle altre due minori la sentenza dà atto che il riconoscimento venne eseguito separatamente, senza possibilità di influenza reciproca, e che, contrariamente all'assunto difensivo, la circostanza che la madre di una minore avesse fotografato il soggetto autore del fatto conforterebbe il riconoscimento, giacchè conseguente all'indicazione della figlia del soggetto autore del fatto. Motivazione pienamente logica e congrua a fronte della quale le censure perdono consistenza in quanto rimane insuperato il dato che il riconoscimento dell'imputato venne operato nell'ambito di due autonomi filoni investigativi, nel corso dei quali venivano svolte indagini nei confronti di un soggetto che aveva compiuto gli stessi atti sessuali nei confronti di minorenni nello stesso luogo (piazza (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS)).

8. Conclusivamente, il ricorso dell'imputato va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile P.V. rappresentata dai genitori P.F. e V.R. che in liquida in complessive Euro 3.500,00, accessori di legge e oltre spese generali al 15%.

## **PQM**

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile P.V. rappresentata dai genitori P.F. e V.R. che in liquida in complessive Euro 3.500,00, accessori di legge e oltre spese generali al 15%.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2018